



Milano, 25 novembre 2022

Preg.mo
Signor Ministro dell'Interno
Dott. Matteo Piantedosi

PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it

Preg.mo
Signor Vice Ministro dell'Interno
Avv. Nicola Molteni

Mail: segreteria.molteni@interno.it

Ill.mo Signor Ministro,

gli esponenti Ordini degli Avvocati hanno attivato (o si propongono di farlo) convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) “*per esigenze legali e di giustizia*”, recante la definizione del quadro di regole applicabili per la fruizione di un servizio che gli Ordini mettono a disposizione dei propri iscritti già prima dell'istituzione dell'ANPR, tramite collegamento telematico alla sola banca dati dell'anagrafe comunale.

Sulla base delle intese assunte con le municipalità interessate, gli Ordini forensi offrono un “accesso privilegiato” per il rilascio di certificati anagrafici in via telematica a favore degli avvocati regolarmente iscritti all'Albo, i quali beneficiano della possibilità di interrogare il sistema di certificazione e di ottenere tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività forense.

Attraverso tale apprezzato servizio, possono essere generati e stampati, dagli avvocati, e previa registrazione e autenticazione, certificati anagrafici digitali anche di cittadini non residenti nel Comune di appartenenza, non necessariamente appartenenti al medesimo nucleo familiare del richiedente, per tale via l'avvocato iscritto all'Albo acquisisce, in modalità telematica, praticamente “in tempo reale”, dati relativi alla persona che si rivelano indispensabili per il contributo che la professione legale assicura all'amministrazione della giustizia, di fatto sgravando gli Uffici dell'anagrafe (sede centrale e sedi distaccate) di un'importante mole di attività che diversamente dovrebbe svolgersi in presenza (si consideri che nel corso del 2021 il numero di certificati digitali di cui è stato effettuato il *download* attraverso l'accesso al sito internet dell'Ordine

degli Avvocati di Milano è risultato pari a 222.738, mentre per il 2022, al 23 novembre, il numero sale a 333.511).

Di recente, codesto Ministero è intervenuto a definire le *“Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”* (d.m. 3/11/21). Detto provvedimento, all'art. 2.1, sembra circoscrivere la possibilità di ottenere per via telematica il rilascio di certificati anagrafici degli iscritti nell'ANPR, restringendola a quelli riguardanti il richiedente e i componenti della propria famiglia anagrafica: principio, questo, affermato, in termini viepiù perspicui, all'art. 2.2, laddove è stabilito che *«Il servizio consente all'iscritto in ANPR di richiedere il rilascio di un certificato per sé stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica»*.

Al riguardo, la recente circolare n. 115 adottata in data 31/10/22, rubricata sotto *“Modalità di rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)”*, nel ribadire che resta esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR tramite la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dall'art. 2.2 cit., e nel sottolineare come questa limitazione sia il frutto di un adeguato contemperamento tra le esigenze di semplificazione per il cittadino e quelle derivanti da un'efficace attuazione dei principi in materia di protezione dei dati personali, *«garantendo, in tal modo, i diritti e le libertà dei cittadini, iscritti in anagrafe, in primis dei minori e degli altri soggetti vulnerabili»*, precisa che detti certificati (quelli relativi a “soggetti terzi”, esterni cioè al nucleo familiare del richiedente) *«potranno, comunque, continuare ad essere rilasciati dagli Ufficiali di anagrafe presso i comuni»*, giusta quanto previsto dall'art. 33 del d.P.R. n. 223/89, nel testo attualmente in vigore.

Ritengono gli esponenti Ordini che siffatta misura limitativa (che impone l'accesso personale diretto agli uffici “fisici” delle anagrafi comunali ogniqualvolta la richiesta di certificato, in quanto riguardante un “soggetto terzo”, non possa essere evasa per via telematica) rappresenti un eccessivo aggravio, anche nella logica di contemperamento tra opposti interessi egualmente tutelati dall'ordinamento, di cui codesta Amministrazione si è fatta espressamente carico, nei confronti della categoria di utenti che maggiore e più frequente necessità di accesso a tale tipologia di dati anagrafici sperimenta nell'esercizio della propria attività professionale: categoria, quella degli avvocati, chiamata peraltro a concorrere, come detto, a un'efficiente amministrazione della giustizia.

La diversa soluzione prospettata nel d.m. cit. rischia di generare un effetto avverso di non trascurabile rilevanza, se sol si consideri quanto il normale cittadino resterebbe a sua volta “appesantito” nella propria personale fruizione “fisica” del servizio anagrafe, laddove negli spazi a questo riservati fossero costretti a riversarsi, allungando i tempi di attesa, anche avvocati e loro collaboratori, con frequenza pressoché quotidiana.



Le superiori considerazioni ci inducono a sottoporre a codesta Amministrazione una rivalutazione della posizione peculiare rivestita dagli avvocati, nell'ambito di un chiarimento che, muovendo da un'interpretazione sistematica e funzionale dell'art. 2.2. del d.m. 3/11/21, ne circoscriva l'ambito di applicazione, affermando con chiarezza che da esso fuoriesce la categoria professionale rappresentata dall'esponente Ordine. Ciò potrebbe avvenire o con una specifica FAQ interpretativa all'interno delle pagine del sito dedicate all'ANPR, o con un'apposita circolare (anche in forma di integrazione dell'ultima rilasciata in data 31/10/22, la n. 115).

Per la stessa finalità chiarificatrice si domanda che, con una delle modalità sopra evocate, venga precisato che nel novero delle *“convenzioni con enti ed organizzazioni di categoria (es. tabaccai, edicole, ecc.)”*, cui allude la parte conclusiva di p. 2/4 della predetta circolare n. 115/22, non rientri una tipologia di accordo come quelle sottoscritte tra gli Ordini forensi e i Comuni. Accordi che, nello spirito propositivo della transizione digitale, sono disciplinati dall'art. 62 comma 3 del Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) quando afferma: *“(omissis) ...I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto... (omissis)”*.

La presente lettera sarà inviata per conoscenza anche ai Comuni di Milano e di Roma, con i quali i rispettivi Ordini hanno in essere le convenzioni per il servizio di accesso all'anagrafe da parte degli avvocati.

Nell'offrire anche la disponibilità, se di Vostro interesse, all'organizzazione di un incontro diretto a meglio esplicitare quanto sinteticamente dedotto nella presente nota, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dell'Ordine Avvocati
di Roma
Avv. Antonino Galletti

Il Presidente
dell'Ordine Avvocati
di Palermo
Avv. Antonio Gabriele Armetta

Il Presidente
dell'Ordine Avvocati
di Napoli
Avv. Antonio Tafuri

Il Presidente
dell'Ordine Avvocati
di Milano
Avv. Vinicio Nardo